

REGOLAMENTO (CEE) N. 3334/92 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1641/91 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (*), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3155/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3247/89 (*), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3318/92 (*), ha fissato i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo;

considerando che gli importi compensativi monetari introdotti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1641/91 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3277/92 (*);

considerando che per il Regno Unito nei vari settori sono stati fissati nuovi tassi di conversione agricola che entrano in vigore dal 19 novembre 1992 e che occorre quindi modificare gli importi compensativi monetari;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1992.

considerando che gli importi compensativi monetari sono calcolati sulla base dei corsi del periodo di riferimento compreso tra l'11 e il 17 novembre 1992;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1641/91 è modificato come segue:

- 1) La colonna «Regno Unito» delle parti da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'allegato I è sostituita da quella che figura nell'allegato I del presente regolamento.
- 2) L'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
- 3) L'allegato III è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(*) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

(*) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 22.

(*) GU n. L 314 del 28. 10. 1989, pag. 51.

(*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(*) GU n. L 332 del 18. 11. 1992, pag. 19.

(*) GU n. L 153 del 17. 6. 1991, pag. 1.

(*) GU n. L 330 del 16. 11. 1992, pag. 1.